

Sentenza n. 1/2018

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO

composta dai signori avvocati

Andrea R. Sirotti Gaudenzi	presidente
Dario Lupo	componente
Vito Stucci	componente

riunitasi in camera di consiglio in Roma il 17 dicembre 2018, dopo la discussione, ha reso il dispositivo riportato in calce, con motivazione depositata in pari data, e pronunciato la seguente

decisione

nel procedimento in grado di appello promosso con reclamo presentato dalla Procura Federale contro la sentenza n. 3/2018 del 29.11.2018 del Giudice Sportivo Nazionale FGI, resa nei confronti dei tesserati Isabella MURGO, Samuel Patisso COLONNA, Giorgia GIAMPIERI, Claudia MANICONE, Elena PICCININI, Maria PODDUBNAYA, Alessandro FAMIGLINI e delle ASD Società Ginnastica Milano 2000 e Società Ginnastica Artistica Chiaravalle.

Con detta pronuncia, il Giudice Sportivo Nazionale ha:

- I. invalidato i risultati sportivi conseguiti dagli atleti Isabella MURGO, Samuel Patisso COLONNA, Giorgia GIAMPIERI, per le gare interregionali e nazionali svoltesi in Torino e in Osimo il 20.10.2018 nelle discipline GAM/GAF/GR/TE/AER;
- II. irrogato le seguenti condanne:
 - agli atleti Isabella MURGO, Samuel Patisso COLONNA, Giorgia GIAMPIERI, l'ammenda di € 100,00 ciascuno;
 - alle ASD Società Ginnastica Milano 2000 e Società Ginnastica Artistica Chiaravalle, in solido con i loro legali rappresentanti, l'ammenda di € 500,00 per ciascuna;
 - ai Segretari di gara Elena PICCININI e Alessandro FAMIGLINI, l'ammenda di € 100,00 ciascuno.

Al termine del processo, previa verifica della regolare convocazione degli incolpati, sono state rassegnate le seguenti

conclusioni

Procuratore Federale: si riporta al reclamo e chiede:

- l'assoluzione dei Segretari di gara Sig.ri Elena PICCININI e Alessandro FAMIGLINI;
- per atleti e società, in relazione alla volontà volta a frodare, qualora sia ritenuta la sussistenza, sospensione per mesi tre; laddove la condotta risulti involontaria, conferma della pronuncia di primo grado.

Il Sig. Alessandro FAMIGLINI, presente e pur in assenza di *ius postulandi*, ha inteso rendere spontanee dichiarazioni in camera di consiglio, evidenziando l'attività volontaristica e la buona fede.

fatti e svolgimento del processo

Con sintetico atto di reclamo del 30.11.2018, presentato dalla Procura Federale contro la sentenza n. 3/2018 del 29.11.2018 del Giudice Sportivo Nazionale FGI, resa nel procedimento azionato nei confronti dei tesserati Isabella MURGO, Samuel Patisso COLONNA, Giorgia GIAMPIERI, Claudia MANICONE, Elena PICCININI, Maria PODDUBNAYA, Alessandro FAMIGLINI e delle ASD Società Ginnastica Milano 2000 e Società Ginnastica Artistica Chiaravalle, si è inteso chiede l'assoluzione di due incolpati e sanzioni più severe (sospensione) nei confronti di atleti e società sportive.

* * *

motivi della decisione

§ 1. L'impugnazione merita accoglimento in ordine alla richiesta di mandare assolti i due Segretari delle Gare di Trampolino elastico di Osimo e Torino.

Infatti, emerge chiaramente – anche alla luce delle audizioni del 7.12.2018 dinanzi al Procuratore Federale – che i Segretari di Gara non dispongono di alcuna possibilità di ottenere informazioni tempestive in relazione all'appartenenza di ginnasti al progetto ROG (*"Road Olympic Games"*). La circostanza, in particolare, viene confermata dal Segretario Generale FGI Prof. Roberto Pentrella, il quale, nel corso dell'audizione del 7.12.2018, ha affermato che *"in ordine alla conoscibilità dell'appartenenza al progetto ROG, nessuno sul campo di gara poteva esserne a conoscenza in quanto come già detto la delibera non è stata resa pubblica e nel sistema informatico non vi è alcuna possibilità di legare il nome del ginnasta all'appartenenza al progetto ROG"*.

Pertanto, appare evidente come nessuna responsabilità possa comunque essere ascritta ai due Segretari di gara, di fronte all'evidente estraneità degli stessi a ogni condotta contestata.

* * *

§ 2. In relazione alle richieste del Procuratore Federale in ordine alle condotte di atleti e responsabili delle società sportive, questo Collegio ritiene che le sanzioni comminate non possano che essere confermate in assenza di impugnazione da parte degli interessati, pur comunque di fronte a condotte incontestabili.

* * *

§ 3. Alla luce di quanto documentalmente emerso e della richiesta formalizzata dal requirente, il Collegio trasmette gli atti alla Procura federale per valutare i rilievi, come emersi nei confronti del Direttore Tecnico Nazionale e di eventuali altri soggetti coinvolti, in conformità alle indicazioni riportate nella sentenza di primo grado.

* * *

§ 4. Motivazioni contestuali.

* * *



Sulla scorta di tali motivazioni, la Corte Sportiva d'Appello, letti gli atti del procedimento e sentite le conclusioni,

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dalla Procura Federale, visto l'art. 60 co. 8) RGD, così decide in parziale riforma della sentenza n. 3/2018 emessa dal Giudice Sportivo Nazionale FGI:

- a) accoglie parzialmente il reclamo ed assolve dall'incolpazione i Segretari di Gara Alessandro Famigliani ed Elena Piccinini;
- b) rigetta l'impugnativa nei confronti degli altri incolpati e conferma le altre statuizioni della sentenza di primo grado;
- c) trasmette gli atti alla Procura federale per valutare i rilievi, come emersi nei confronti del Direttore Tecnico Nazionale e di eventuali altri soggetti coinvolti, in conformità alle indicazioni riportate nella sentenza di primo grado;
- d) nulla per le spese.

Così deciso in Roma, 17 dicembre 2018.

Avv. Andrea R. Sirotti Gaudenzi

Avv. Dario Lupo

Avv. Vito Stucci

Presidente

Componente

Componente

